

Nuove linee guida Ue. Rischioso il trattamento di favore verso i propri prodotti e servizi

Sotto il 40% la concorrenza c'è

Per Bruxelles è difficile l'abuso di posizione dominante

DI FABRIZIO VEDANA

Più certezza giuridica per le imprese dominanti, ma anche un quadro più rigoroso per contrastare le condotte che possono espellere i concorrenti dal mercato. La Commissione europea ha adottato le nuove Linee guida sull'applicazione dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli abusi escludenti di posizione dominante, chiudendo un percorso iniziato nel 2023 dopo tre anni di consultazioni e confronto con gli stakeholder. L'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) vieta alle imprese che detengono una posizione dominante di abusarne, in particolare quando il comportamento è idoneo a limitare l'accesso dei concorrenti al mercato. Tra le fattispecie richiamate dalla Commissione rientrano i prezzi predatori, la compressione dei margini, gli accordi di esclusiva e il rifiuto di fornitura. Le nuove Linee guida sistematizzano la giurisprudenza dell'Unione e la prassi di Bruxelles, rendendo più prevedibile l'azione antitrust e più coerente l'applicazione del citato articolo 102 anche a livello nazionale. Uno dei passaggi più rilevanti riguarda l'accertamento della posizione dominante. La Commissione chiarisce che una quota di mercato inferiore al 40 per cento rende, in linea generale, poco probabile la dominanza, senza però introdurre una soglia rigida. Anche al di sotto di tale livello, infatti, la posizione dell'impresa può risultare dominante qualora sussistano elementi come una forte dipendenza della clientela, rilevanti barriere all'ingresso o limiti significativi alla capacità competitiva dei rivali. Quote molto elevate e mantenute nel tempo assumono invece un peso decisivo nell'analisi. Particolare attenzione viene riservata al-

le nuove realtà economiche. Le Linee guida considerano espressamente gli ecosistemi di prodotti e servizi interconnessi, il ruolo dei dati, i mercati post-vendita e le situazioni in cui un'impresa dominante può estendere il proprio potere da un mercato a un altro. In questa prospettiva assume rilievo anche l'auto-preferenza, cioè il trattamento più favorevole riservato dall'impresa ai propri prodotti o servizi rispetto a quelli dei concorrenti. La Commissione precisa tuttavia che l'auto-preferenza non è di per sé illecita: occorre verificare, caso per caso, se sia idonea a produrre effetti escludenti contrari alla concorrenza basata sui meriti. Il documento disciplina inoltre i criteri per valutare se una condotta si discosti dalla normale competizione e sia capace di produrre effetti escludenti. Per le imprese aumenta quindi l'esigenza di documentare le ragioni economiche delle proprie strategie commerciali, soprattutto in presenza di quote elevate, reti distributive complesse o piattaforme digitali. Resta ancora possibile giustificare una condotta dimostrando che essa è oggettivamente necessaria oppure che genera efficienze tali da compensare gli effetti negativi sulla concorrenza e da produrre benefici per i consumatori. L'onere argomentativo e probatorio richiesto sarà però ancora più significativo. Con l'adozione delle nuove Linee guida la Commissione supera le precedenti indicazioni sulle priorità di enforcement del 2009, aggiornate nel 2023. Pur non nascendo una nuova fattispecie di illecito cambia però il quadro interpretativo entro il quale imprese, consulenti e Autorità dovranno valutare i comportamenti delle aziende dominanti. Un passaggio destinato ad avere effetti rilevanti soprattutto nel settore digitale.

— © Riproduzione riservata —

